



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 19670 /44.2015.11 del 08 SET. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 1.

**Assessorato Regionale della Salute**  
Dipartimento Regionale per la Pianificazione  
strategica

*(Rif. nota n. A.I.3/30864 del 10 aprile 2015)*

e, p.c.

**Assessorato Regionale delle infrastrutture e  
della mobilità**  
Dipartimento tecnico

PALERMO

**OGGETTO:** Compensi componenti delle commissioni aggiudicatrici di gara.

1- Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, anche al fine di impartire direttive univoche alle aziende sanitarie, sottopone i seguenti quesiti, posti da un' Azienda sanitaria provinciale, in merito alle commissioni nominate, ai sensi dell'art.8 L.R. n. 12/2011, per aggiudicare appalti di servizi o di forniture.

Il primo attiene alla spettanza di un compenso unico, o distinto per ogni seduta, nel caso che in una medesima giornata programmata per la gara si svolgano sia sedute pubbliche che riservate.

Viene riferito al riguardo che taluni componenti esterni hanno fatturato come seduta a sé ogni verbale cosicché nel caso di specie per una giornata di gara di durata pari a due ore è stata richiesto il compenso di tre sedute. Diversamente altri componenti esterni fatturano intendendo per seduta l'intera giornata dei lavori.

In ragione di quanto sopra viene chiesto anche se la seduta, per essere remunerata, debba avere comunque una durata minima .



Codesto richiedente concorda con l'ASP circa un'interpretazione restrittiva della nozione di seduta stante che l'art. 13, c. 7 nel determinare “un ragionevole compenso si prefigge il chiaro intento di contenere i costi”.

Altro tema d'indagine attiene all'obbligatorietà o meno del ricorso alla commissione con componenti da individuarsi tramite UREGA per aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa procedure sottosoglia comunitaria. Con riferimento a tale ipotesi viene rilevato per un verso che il compenso da corrispondere ai componenti esterni risulta sproporzionato rispetto al valore a base d'asta e, per altro verso, che il ricorso alla commissione sembra in contrasto con i principi di rapidità e snellezza operativa che caratterizzano in particolare gli acquisti su mercato elettronico della pa( MePA).

2- Quanto al primo quesito è da notare come -diversamente dal regolamento nazionale, D.P.R. 207/2010, che all'art 120, comma 3 demanda all'atto di nomina della commissione la determinazione del compenso dei componenti- nell'ordinamento regionale il compenso spettante per ogni seduta, per gli appalti contemplati dal comma 7 dell'art.13 del D.P. n.13/2012 è predeterminato in euro 300,00, fermo restando per ciascun componente il limite complessivo di 10.000,00 euro stabilito dall'art. 8, c.9 della L.R. n.12/2011.

Da ciò sembra conseguire che in applicazione della norma regionale non sia possibile distinguere ai fini del compenso le sedute in ragione della maggiore o minore durata e, quindi, anche che il compenso come sopra stabilito sia da intendersi remunerativo di ogni attività svolta ai fini dell'aggiudicazione della gara nell'arco di una stessa giornata. Inoltre ad evitare comunque che la Commissione possa modulare i propri lavori al fine di far lievitare l'importo complessivo dei compensi induce il doveroso rispetto del principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara.

Di contro la legge differenzia la seduta pubblica da quella riservata e la nozione di seduta non è definita dalla normativa in materia di appalti, né in ambito statale né in quello della Regione siciliana. Per accertarne l'esistenza e la validità deve farsi riferimento oltre che alle “*norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*”, come espressamente prescritto dal comma 1 del citato art. 8 L.R. 12/2011, anche ai principi applicabili alla generalità degli organi collegiali, tenendo conto della natura di collegio perfetto della Commissione di gara.

Ne può conseguire -con scelta che rientra nell'ambito della potestà gestionale discrezionale di esclusiva competenza del titolare della procedura- che il componente cui spetta il compenso potrebbe aver diritto a un doppio compenso



ove, nella medesima giornata, la commissione si sia riunita in entrambi i tipi di seduta.

A tal fine appare opportuno comunque formalizzare in apposito atto di indirizzo le linee operative.

Quanto alle perplessità manifestate con il secondo quesito si evidenzia che l'art.8 della L.R.12 /2011 per l'affidamento di tutti gli appalti di servizi o forniture stabilisce che ove la stazione appaltante debba far ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione della quale prescrive puntualmente la composizione.

Si ritiene quindi che nessuna deroga a tale regola generale possa essere introdotta in via di interpretazione.

Deve così concludersi che ogniqualvolta nell'ambito di una procedura annoverabile tra gli appalti una stazione appaltante destinataria della L.R. 11/2012 utilizzi il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stessa a pena di illegittimità deve uniformarsi a quanto prescritto in tema di nomina e composizione della commissione di gara al più volte citato art.8 della medesima L.R. 11/2012.

3- Il presente parere viene esteso all'Assessorato in indirizzo in considerazione della competenza generale ascritta in materia di contratti pubblici per metterlo al corrente della problematica e della soluzione proposta manifestando sin d'ora la disponibilità a tornare sull'argomento ove venga rappresentata la necessità di ulteriori approfondimenti allegando in tal caso alla richiesta le eventuali determinazioni assunte e/o istruzioni diramate con riferimento ai temi di che trattasi.

4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.

Avv. M. Valli  




L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

